



Al Presidente del Consiglio provinciale

Autoconsumo e comunità energetiche: recepire pienamente la Direttiva europea

VOTO

La direttiva europea sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (UE 2018/2001 - RED II, Renewable energy directive) introduce le figure degli "auto-consumatori che agiscono in modo collettivo" e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili", mentre la direttiva europea sulle regole comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (UE 2019/944 - IEMD, Internal Market for Electricity directive) introduce le figure dei "clienti attivi" e delle "Comunità Energetiche dei Cittadini".

L'art. 42 bis del D.L. 30/12/2019, n. 162 (convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha disposto un primo e parziale recepimento nella legislazione italiana della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (art. 21 della Direttiva) e delle comunità di energia rinnovabile (art. 22).

Autoconsumo e comunità energetiche aprono la strada a una nuova forma di "democrazia energetica" in cui l'utente controlla direttamente il ciclo dell'energia e diventa contemporaneamente autoproduttore/trice di energia da fonti rinnovabili generata a livello locale. Ciò dà un contributo decisivo alla difesa del clima, come sottolinea il secondo "considerato" della Direttiva europea, in cui si afferma l'importanza dello sviluppo delle energie rinnovabili quale misura necessaria alla riduzione delle emissioni climalteranti:

"Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il

2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione”.

Nonostante questi impegni, la legge italiana di recepimento, purtroppo, non coglie ancora appieno le potenzialità previste nella Direttiva europea in riferimento sia all'autoconsumo (art. 21) che alle comunità energetiche (art. 22).

Più precisamente,

- **nel caso dell'autoconsumo**, la norma italiana regola il solo autoconsumo, mentre ai sensi dell'art.21 della Direttiva questa è solo una delle possibilità e degli utilizzi consentiti al/la cittadino/a a fronte della produzione di energia;
- **nel caso delle comunità energetiche**, l'art. 22 delle Direttiva prevede le seguenti possibilità, molte delle quali non contemplate dalla legge italiana di recepimento:
 - a) produrre, consumare, immagazzinare; e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
 - b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile;
 - c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione.

A fronte del quadro europeo sopra descritto, l'art. 42 bis del Decreto-legge n. 162/2019 restringe sensibilmente il campo applicativo, consentendo solamente la produzione di energia destinata all'autoconsumo, la condivisione per l'autoconsumo istantaneo o per la conservazione mediante sistemi di accumulo molto circoscritti dell'energia prodotta, la condivisione dell'energia solo attraverso la rete di distribuzione esistente e l'immissione in rete del surplus prodotto, senza possibilità di ampliare il bacino di condivisione. Manca inoltre nella norma italiana (e invece è presente nella Direttiva europea) l'istituto giuridico degli "accordi di scambio tra pari", intesa come forma decentrata di negoziazione.

Anche dal punto di vista tecnico la norma italiana restringe le potenzialità della Direttiva europea:

1. Limita il bacino di costituzione delle comunità energetiche alla "**cabina secondaria**", quella cioè che trasforma la media in bassa tensione. In questo modo limita il numero dei possibili utenti.
2. Limita le possibilità di condivisione di energia, sia in autoconsumo che in comunità, ai **dati a ritmo orario**.

3. Esclude dalla comunità energetica gli **impianti già esistenti** di produzione di energia rinnovabile, prevedendo l'applicazione della direttiva per la sola quota di impianto aggiunta all'esistente; anche qui si limita sia il bacino che le possibili utenze. Il proposito di incentivare la realizzazione di nuovi impianti è lodevole e certo da privilegiare, ma sarebbe da verificare l'utilità di includere almeno parzialmente (magari solo per l'energia in eccesso non consumata) anche gli impianti già installati.
4. Analoga valutazione potrebbe riguardare i cogeneratori per **teleriscaldamento**, sempre a rigorosa condizione che siano alimentati con energia rinnovabile.

Eliminare o ridurre queste limitazioni è anche giustificato dal fatto che le nuove tecnologie, quali la contabilizzazione intelligente (smart grid) e sistemi di certificazione delle transazioni (blockchain) consentono, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, di favorire, attraverso lo scambio alla pari, l'emersione di nuove, più sostenibili e più sociali forme di mercato.

Tutto ciò considerato,

**il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
sollecita Governo e Parlamento**

1. A superare il timido approccio tenuto finora e predisporre una riforma della normativa italiana, recependo nel modo più completo la direttiva europea sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (UE 2018/2001 - RED II) e la direttiva europea sulle regole comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (UE 2019/944 - IEMD).
2. A ridurre il più possibile gli ostacoli normativi, tecnici e burocratici che possono frenare l'iniziativa di cittadine e cittadini che vogliono contribuire in prima persona al raggiungimento degli obiettivi globali di tutela del clima attraverso l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione di comunità di energia rinnovabile.

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler